

Assenti per ufficio pubblico:

Carenzi — Cavagnari.
Marinelli.
Radice.
Tozzi.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Cottafavi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cottafavi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno alla domanda d'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Ferri Enrico.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Proventi delle cancellerie.

Presidente. Lascieremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: Proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

Chiedo all'onorevole ministro se consenta che la discussione si faccia intorno al disegno della Commissione.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Pregherei che la discussione si facesse sul mio disegno di legge, perchè, altrimenti, bisognerebbe che ritirassi la legge medesima.

Presidente. L'onorevole relatore accetta?

Vischi, della Commissione. L'onorevole relatore in questo momento non è presente: ma mi faccio interprete del pensiero di tutta la Commissione, dicendo che essa consente all'invito dell'onorevole ministro.

Presidente. La discussione si aprirà dunque intorno al disegno dell'onorevole ministro.

Si dia lettura del disegno di legge (Vedi Stampato n. 71).

La discussione generale è aperta. L'onorevole Vischi ha facoltà di parlare.

Vischi, della Commissione. Chi desiderasse conoscere il concetto informatore di questo disegno di legge lo potrebbe subito argomentare dall'inno innalzato da tutti i funzionari giudiziari, i quali ne sollecitano l'approvazione, e dalle proteste che vengono da moltissimi consigli di disciplina di Procuratori del Regno.

Infatti questa legge, a mio modo di vedere, nulla impone d'aggravio ai contribuenti, ma solamente passa a favore dei funzionari di cancelleria taluni diritti, che oggi, non sotto questo nome, realmente si percepiscono dai procuratori per copie di atti giudiziari. Questa diversa corrente di fronte al disinteresse dei contribuenti fece sì che negli uffici fossero varie e non favorevoli le opinioni, e che nella stessa Commissione vi fosse molta discussione.

Si temè che con questa proposta avremmo offeso il concetto informatore della legge del 1882, che degnamente prese il nome di Zanardelli, legge che volle impedire ai funzionari di cancelleria di farla da contabili: volle abolire determinate spese riunendole tutte nel bollo della carta: volle adeguatamente migliorare gli stipendi a favore dei detti funzionari. Dichiaro che se una offesa avessi riscontrato alla legge Zanardelli in questa ora propostaci mi sarei ribellato.

È vero che allora si desiderò che i cancellieri non continuassero a fare da contabili, ma è vero che realmente in mille modi quest'ufficio nei cancellieri continuò e perdura. È vero che lo Stato si rivalse con l'accresciuto valore del bollo di determinate spese, ma è vero del pari che realmente lo Stato se ne addossò moltissime altre senza parlare di tutte quelle che implicitamente perdè, al segno da perdere tra i lucri cessanti ed i danni emergenti circa cinque milioni all'anno, val dire, dal 1882 sin oggi, circa settanta milioni.

Con questa proposta daremo, senza aggravare di altre spese le parti litiganti, ai cancellieri in linea di diritto quello che oggi vien dato loro per vera forza di consuetudine e per pratica necessità del foro.

È onesto riconoscere quello che accade oggidì. Per quanto sia vero che un procuratore abbia il diritto di pagare al cancelliere il solo bollo della prima copia, o degli estratti, che dir si vogliano, degli atti esistenti in cancelleria, è vero del pari che, per la necessità di ottenere queste copie, si paga come mancia (che certo non è degna nè per chi paga nè per chi riceve) quello che prima era semplicemente il diritto di copia. E se i procuratori, eseguendo la copia di questi estratti degli atti, si fanno pagare il diritto dai propri clienti, di questo pagamento le parti non hanno nessun diritto di rivalsa contro il soccombente, in quanto che osta la legge del 1882.